

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1092 del 05/03/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SOCIETA' AGRICOLA BOTTA di Clelia Carla Minelli & C. S.A.S. per l'impianto destinato ad attività di Azienda agricola e allevamento di Bovini, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Paolazzo n. 22 Loc. Bazzano.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1130 del 05/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque MARZO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **SOCIETA' AGRICOLA BOTTA di Clelia Carla Minelli & C. S.A.S.** per l'impianto destinato ad attività di Azienda agricola e allevamento di Bovini, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Paolazzo n. 22 Loc. Bazzano.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

- Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla **SOCIETA' AGRICOLA BOTTA di Clelia Carla Minelli & C. S.A.S** (C.F. 03002380370 e P.IVA 03002380370) per l'impianto destinato ad attività di Azienda agricola e allevamento di Bovini, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Paolazzo n. 22 Loc. Bazzano, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
 - Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento⁴** {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
 - Comunicazione in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
- Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C** al presente atto, quali

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi del Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
5. Obbliga la **SOCIETA' AGRICOLA BOTTA di Clelia Carla Minelli & C. S.A.S** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **SOCIETA' AGRICOLA BOTTA di Clelia Carla Minelli & C. S.A.S** (C.F. 03002380370 e P.IVA 03002380370) con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), via Matteotti n. 116 Loc. Bazzano, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Paolazzo n. 22 Loc. Bazzano, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 18/04/2020 (prot.n. 16765) e in data 06/05/2020 (prot.n.18862) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, comunicazione in materia di impatto acustico e comunicazione in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 20371 del 18/05/2020 (pratica SUAP n. 433/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/05/2020 al PG/2020/72435 e confluito nella **Pratica SINADOC 14790/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM in data 22/05/2020 ha provveduto ad attivare APAM Servizio Territoriale al fine di provvedere all'istruttoria tecnica, sulla documentazione pervenuta, necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2020/157814 del 02/11/2020 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2020/161551 del 09/11/2020 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 56651 del 14/12/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/12/2020 al PG/2020/180982, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 26/11/2020.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/26722 del 19/02/2021 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.
 - Allegato B - matrice comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: cod. tariffa 12.2.3.1 pari a € 0,00 in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione alle emissioni.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Bologna, data di redazione 04/03/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali¹¹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto SOCIETA' AGRICOLA BOTTA di Clelia Carla Minelli & C. S.A.S.
Comune di Valsamoggia (BO), via Paolazzo n. 22 Loc. Bazzano**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al Paragrafo III del Punto 2.3 della D.G.R. 1053/2003 e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico (in planimetria S1) in acque superficiali (fosso di campagna) classificato come scarico di “acque reflue industriali assimilate alle domestiche”, costituite dall’unione di acque reflue originate dal locale magazzino a servizio della stalla con le acque reflue domestiche derivanti dall’abitazione.

Le acque reflue industriali originate dall’attività produttiva sono preventivamente trattate, assieme alle relative acque reflue domestiche, mediante pozzetto degrassatore, fosse Imhoff e filtro anaerobico, prima dell’immissione nel corpo idrico ricettore, è installato un pozzetto di ispezione e prelievo campioni.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo corpo ricettore:

- scarico (in planimetria S2) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

1. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003.
2. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all’emanazione di diverse o più restrittive normative.
3. Il Titolare dello scarico non deve aumentare gli abitanti serviti.
4. Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.

5. Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue. A tal fine il Titolare dello scarico deve garantire che:
- a) l'intervento dovrà essere mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto, con particolare riferimento all'impianto di depurazione e alla corrispondente rete fognaria di adduzione;
 - b) la fossa biologica a servizio della sala mungitura sia dismessa;
 - c) la fossa tipo Imhoff sia dotata di idonea condotta di ventilazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona ove non possa arrecare fastidi;
 - d) Siano eseguiti interventi di manutenzione periodica del pozzetto degrassatore e della fossa tipo Imhoff che dovranno essere pulite con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata;
 - e) Si proceda, con periodicità almeno annuale, allo svuotamento e al controlavaggio del filtro anaerobico attraverso opportune botole le cui dimensioni, posizioni e grandezze dovranno essere preventivamente previste;
 - f) gli scarichi non producano mai inconvenienti ambientali quali impaludamenti, lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;
 - g) Il corpo recettore sia sottoposto a periodiche operazioni di pulizia e sfalcio della vegetazione spontanea (almeno 30 metri) nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
 - h) I pozzetti d'ispezione e prelievo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia;
 - i) sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
6. Al fine di assicurare un corretto e razionale utilizzo della risorsa idrica, si propone al Titolare di valutare la realizzazione di una raccolta delle acque meteoriche dai coperti per l'utilizzazione ad uso irriguo
7. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
8. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
9. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono

tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

10. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP in data 06/05/2020 e successive integrazioni documentali

Pratica Sinadoc 14790/2020

Documento redatto in data 04/03/2021

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto SOCIETA' AGRICOLA BOTTA di Clelia Carla Minelli & C. S.A.S.
Comune di Valsamoggia (BO), via Paolazzo n. 22 Loc. Bazzano**

ALLEGATO B

**Matrice utilizzazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.**

Esiti della valutazione

In data 03/06/2019 al n. 24302, la SOCIETA' AGRICOLA BOTTA di Clelia Carla Minelli & C. S.A.S. ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici/digestato prodotti dalle seguenti strutture:

- Allevamento di Bovini sito Comune di Valsamoggia (BO), via Paolazzo n. 22 Loc. Bazzano.

L'ARPAE-AACM in data 03/06/2019 al PG/2019/87349 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Valsamoggia non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
2. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
3. Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 della Regione Emilia-Romagna, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione,

- ferma restando la possibilità da parte dell'Autorità Competente (ARPAE-AACM) di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.
4. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
 5. La società Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP in data 06/05/2020 e successive integrazioni documentali

Pratica Sinadoc 14790/2020

Documento redatto in data 04/03/2021

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto SOCIETA' AGRICOLA BOTTA di Clelia Carla Minelli & C. S.A.S.
Comune di Valsamoggia (BO), via Paolazzo n. 22 Loc. Bazzano**

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 19/05/2020 dalla Sig.ra MINELLI CLELIA CARLA, in qualità di Legale Rappresentante della SOCIETA' AGRICOLA BOTTA di Clelia Carla Minelli & C. S.A.S., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarata "*assenza di sorgenti sonore significative*".
- Visto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP in data 06/05/2020 e successive integrazioni documentali
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 16/04/2020 dalla Sig.ra MINELLI CLELIA CARLA, in qualità di Legale Rappresentante

della SOCIETA' AGRICOLA BOTTA di Clelia Carla Minelli & C. S.A.S (agli atti di ARPAE in data 19/05/2020 al PG/2020/72435).

Pratica Sinadoc 14790/2020

Documento redatto in data 04/03/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.